Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria
Via Fazio, 30 – La Spezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 377 **del** 23 maggio 2022

Oggetto: Presa d'atto esito "Avviso pubblico, per solo colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, della durata di un anno eventualmente prorogabile per 36 mesi, per Collaboratore Professionale Sanitario – EDUCATORE PROFESSIONALE – cat. D". **(eventuale) CIG CUP**

Struttura proponente: S.C. Gestione Risorse Umane			
S.S.D.:			
Dirigente proponente: Dott.ssa Barbara GRAVERINI			
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emanuela CAPPELLI			
Estensore del Provvedimento: Dott.ssa Maria TORCHITTI			
Responsabile Unico del Procedimento:			
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:			
Importo di spesa	**Anno**	**Anno**	**Anno**
Importo di entrata	**Anno**	**Anno**	**Anno**
Direttore SC Bilancio e Contabilità: Dott. Fabio CARGIOLLI			
Previsto nel bilancio di previsione anno 2022			
Da prevedere nel bilancio di previsione anno			
Stato patrimoniale anni precedenti			
Nr. Conto di bilancio		**Autorizzazione spesa nr.**	
Comporta costi	**NO**		

Allegati

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: Presa d'atto esito "Avviso pubblico, per solo colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, della durata di un anno eventualmente prorogabile per 36 mesi, per Collaboratore Professionale Sanitario – EDUCATORE PROFESSIONALE – cat. D".

IL DIRETTORE SC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara GRAVERINI

RICHIAMATI i principi sanciti dal D. Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D. Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 49 del 21.1.2021 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui sopra;

PREMESSO che con deliberazione n°151 del 17/02/2022 è stato indetto Avviso pubblico, per solo colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, della durata di un anno eventualmente prorogabile per 36 mesi, per Collaboratore Professionale Sanitario – EDUCATORE PROFESSIONALE – cat. D;

VERIFICATO che il bando dell'avviso pubblico è stato pubblicato sul BUR della Regione Liguria n. 10 del 09/03/2022, per quindici giorni consecutivi dal 09/03/2022 al 24/03/2022 e che, alla scadenza risultano pervenute e perfezionate n° 23 istanze;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- la deliberazione D.G. n° 372 del 07.04.2022 la quale l'Azienda ha provveduto a nominare la Commissione Esaminatrice e ad ammettere n.19 istanze;
- la determina dirigenziale n°283 del 15.04.2022 ammessi con riserva n° 3 candidati;

DATO ATTO che la prova orale si è svolta nella giornata del 19.04.2022;

VERIFICATO che a conclusione delle operazioni concorsuali, i tre candidati ammessi con riserva hanno conseguito punteggi superiori al 49/70 (punteggio minimo per avere l'idoneità),

CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice, per la determinazione degli adempimenti successivi, ha rimesso alla S.C. Gestione Risorse Umane gli atti concorsuali e la graduatoria finale di merito comprensiva dei nominativi dei n° 3 candidati ammessi con riserva;

CONSIDERATO ALTRESI' che gli uffici competenti della S.C. Gestione Risorse Umane, al fine di sciogliere le riserve per i n° 3 candidati di cui sopra, ha provveduto a scrivere una nota al Presidente della Federazione Nazionale ordini TSRM-PST-RP e al Presidente della Federazione Provinciale (n° Prot. 16551 del 20.04.2022);

PRESO ATTO che in data 04.05.2022 n° Prot 27/22 l'Ordine della Federazione Provinciale di La Spezia si è espressa in merito alla mancanza del requisito specifico di ammissione dei 3 candidati ammessi con riserva, recitando testualmente: " che tra i candidati al concorso siano presenti educatori socio-pedagogici che possono continuare a svolgere ad oggi le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale in quanto iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione non sposta in alcun modo il fulcro del problema, se costoro non posseggono i titoli dinanzi indicati. Si evidenzia che la legge di bilancio per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), nel comma 596 dell'art. 1, ha stabilito che "La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione. Sussiste infatti una netta distinzione tra la figura dell'educatore professionale socio-sanitario (per il quale è richiesta la laurea della classe L/SNT2 - Professioni

sanitarie della riabilitazione e che rientra nel sistema degli ordini delle professioni sanitarie, di cui alla legge n. 3 del 2018 di riforma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e del d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, che definisce il profilo, le competenze e i requisiti dell'educatore professionale socio-sanitario) e la figura dell'educatore professionale sociopedagogico (per il quale è richiesta la laurea della classe L19 e che rientra nel diverso sistema del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, e dunque nell'ambito di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi).Dirimente sul punto appare la sentenza della Sez. V del Consiglio di Stato del 14 aprile 2020, n. 2382, ove chiarisce che "lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di "educatori professionali", per una sola delle quali è però prevista l'iscrizione in apposito albo della professione sanitaria[. . .] : in particolare, il d.m. n. 1530 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di educatore professionale socio-sanitario. Va però detto che la normativa di settore distingue due figure di "educatori professionali", ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all'albo di cui sopra".

CONSIDERATO quanto esposto, si dichiara lo scioglimento della riserva di ammissibilità all'avviso pubblico per solo colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, della durata di un anno eventualmente prorogabile per 36 mesi, per Collaboratore Professionale Sanitario - EDUCATORE PROFESSIONALE cat. D., dei 3 candidati Dott. Pietro GROPPI, Dott. Sandro MUSETTI e della Dott.ssa Giada NANNINI, con esito negativo in merito alla mancanza del requisito specifico di ammissione.

VERIFICATA inoltre la regolarità degli atti concorsuali stessi e constatata le regolarità della selezione secondo quanto riportato nel verbale conservato agli atti della S.C. Gestione Risorse Umane, si riporta la graduatoria finale di merito così come determinata dalla Commissione stessa:

Pos.	Cognome	Nome	Punteggio 70/70
1	PALMIERI	CLAUDIO	70/70
2	BUONO	GABRIELE	65/70
3	CASAMASSIMA	PASQUALE	49/70

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale;

ATTESTATA la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza di situazione di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 1155 del 20.12.2017;

DETERMINA

1. di approvare lo scioglimento della riserva di ammissibilità all'avviso pubblico per solo colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, della durata di un anno eventualmente prorogabile per 36 mesi, per Collaboratore Professionale Sanitario - EDUCATORE PROFESSIONALE cat. D., dei 3 candidati Dott. Pietro GROPPI, Dott. Sandro MUSETTI e della Dott.ssa Giada NANNINI, con esito negativo in merito alla mancanza del requisito specifico di ammissione.

2. di approvare la graduatoria di merito formulata, *ex lege*, dalla Commissione esaminatrice dell' avviso pubblico, per solo colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo

determinato della durata di un anno eventualmente prorogabile per 36 mesi, per Collaboratore Professionale Sanitario – EDUCATORE PROFESSIONALE – cat. D".di cui al verbale conservato agli atti del procedimento, come meglio specificato di seguito:

Pos.	Cognome	Nome	Punteggio 70/70
1	PALMIERI	CLAUDIO	70/70
2	BUONO	GABRIELE	65/70
3	CASAMASSIMA	PASQUALE	49/70

3. di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di registrazione contabile ed alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua pubblicazione all'Albo Aziendale;

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Barbara GRAVERINI)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Fabio CARGIOLLI)